

INFORTUNIO SUL LAVORO IN SHOW-ROOM: SECONDO LA CASSAZIONE UNA SOCIETÀ È RESPONSABILE A NORMA DEL D. LGS. 231/2001 PERCHÉ LA MANCATA PREDISPOSIZIONE DI AMBIENTI LAVORATIVI SUFFICIENTEMENTE AMPI E SENZA RISCHIO DI INCIAMPO, QUINDI PIÙ SICURI, HA COMPORTATO LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

- Con la sentenza n. 30813 del 29 luglio 2024 la Corte di Cassazione ha ritenuto che sussista la responsabilità da reato 231 dell'ente per un infortunio verificatosi in un luogo di lavoro troppo poco spazioso, in un caso in cui una dipendente di una società multinazionale del settore moda, che lavorava con funzioni amministrative nella struttura distributiva della società stessa, trovandosi in magazzino di uno dei negozi di abbigliamento ove aveva la propria postazione di lavoro (scrivania con computer), era caduta inciampando in un carrello di metallo porta-abiti che era posizionato in un'area di passaggio ed aveva interferito con il passaggio stesso. La lavoratrice ha riportato lesioni (malattia guarita in 91 giorni).
- I Giudici di merito hanno ritenuto responsabili, in relazione all'infortunio sul lavoro occorso, sia il Datore di lavoro e Presidente della società, sia la stessa società a titolo di responsabilità amministrativa 231.
- Al Datore di lavoro i Giudici hanno addebitato la colpa di aver fatto lavorare la dipendente in un ambiente di lavoro inadeguato, in quanto per lunghi periodi occupato dai carrelli porta-abiti che non trovavano posto all'interno del negozio. Tuttavia, il reato ascritto al dirigente è risultato estinto per l'intervenuta prescrizione.
- La società è stata condannata per reato 231 sulla base della colpevole scelta gestionale relativa alle dimensioni inadeguate del punto vendita, finalizzata ad ottenere un risparmio di costi aziendali più elevati correlati a uno spazio più ampio o a una diversa organizzazione del magazzino delle merci, oltre che dell'omessa formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. E' risultato infatti che l'infortunio era in sostanza stato causato dal fatto che la postazione di lavoro era eccessivamente angusta e del tutto inadeguata. Nello specifico, inoltre, l'impiego dei carrelli porta-abiti sarebbe risultata addirittura in contrasto con le disposizioni interne di sicurezza.
- La Cassazione ha confermato la decisione dei Giudici di merito in base alla normativa del Decreto 231 correlata a quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), ritenendo che il risparmio di costi aziendali connesso alla mancata organizzazione di un luogo di lavoro sufficientemente ampio e libero da impedimenti, e quindi più sicuro, costituisca un indebito vantaggio economico per la società nonché una violazione dell'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori (obbligo che sussiste indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dalla complessità organizzativa).